

Bologna 03-05-2006

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ASSEMBLEA LEGISLATIVA ARRIVO
3 MAG. 2006
ARCHIVIO E PROTOCOLLO

OGGETTO 1318

2.2.1/76

Al Presidente del Consiglio Regionale

Prof.ssa Monica Donini

SEDE

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna





Caro Presidente,



con la presente trasmettiamo copia del Progetto di Legge


"Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43"

Cordiali saluti.


 (MANCA DANIELE)


 (ZANCA PAOLO)


 (BARBIERI MARCO)  (CARLO MONACO)


 (DRAGOTTO GIORGIO)

 (AIMI ENRICO)

 (PANNI PAOLO)

 (PARMA MAURIZIO)

 (GUERRA DANIELA)

 (SILVIA NOÈ)



“Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43”

Relazione

Con il presente progetto di legge, che si sottopone all’attenzione dell’Assemblea legislativa ai fini di ottenerne l’approvazione, si vuole perseguire l’obiettivo di una maggiore flessibilità, rispetto all’esistente, in ordine agli incarichi, presso le strutture speciali dell’Assemblea o della Giunta, a collaboratori regionali inseriti nell’uno o nell’altro ruolo organico. Quindi anche un incentivo all’utilizzo di personale di ruolo, con evidenti risparmi da parte dell’ente.

Stante la normativa attuale, mentre è agevole l’inserimento in una struttura speciale dell’Assemblea di un dipendente di un comune o di una provincia, paradossalmente la situazione si complica quando la chiamata riguarda un collaboratore regionale collocato nel ruolo della Giunta. E lo stesso paradosso si ripropone per la chiamata presso una struttura speciale della Giunta di un collaboratore regionale posto nel ruolo dell’Assemblea. In questo caso ovviamente in termini minori considerate le diverse dimensioni dei due organici regionali.

Per il raggiungimento della finalità prospettata, con il progetto di legge in argomento si propone, tecnicamente, di modificare il comma 11 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001, prevedendo che, qualora un collaboratore regionale venga assegnato ad una struttura speciale, il relativo posto sia reso indisponibile nella dotazione organica di provenienza dello stesso collaboratore e non in quella dell’organo rispetto al quale la struttura speciale si colloca, come succede attualmente stante il vigente comma 11 citato (rendendosi così di fatto necessario un previo passaggio nell’altro ruolo organico, che deve avere la necessaria disponibilità – a tutto discapito ovviamente del ruolo con i numeri più bassi quale è quello dell’Assemblea).

Alla cessazione dell’incarico il collaboratore sarà assegnato alle strutture organizzative dell’uno o dell’altro organico.

Il rafforzamento del ruolo dell’Assemblea legislativa, nell’ambito dell’intero processo legislativo, operato dal nuovo statuto regionale dovrà necessariamente essere seguito da una rivisitazione degli organici del Consiglio, anche inserendo nuove professionalità e competenze specialistiche, nonché garantendo ai gruppi assembleari di poter disporre di personale preparato e di adeguata competenza professionale.

Art. 1

Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43

Il comma 11 dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 è sostituito dal seguente:

“11. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell’uno o dell’altro organico.”.

066 1348

2.2.1 /